

CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

Bologna, via Bigari, 17/2 - tel.051 366065 fax 051 358330

Imola, via Venturini, 24/f (sala Venturini Comune di Imola)- tel. 3464306127

Sito: snalsbologna.it

e-mail: consulenza@snalsbologna.it

INFORMATIVA N 30

21 novembre 2012

e, p.c. **Alla RSU**
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Assenze per malattia

<i>Personale con contratto a tempo indeterminato:</i> a) durata massima	<ul style="list-style-type: none">• 18 mesi in un triennio, prorogabili, a richiesta dell'interessato, di ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, con la sola conservazione del posto
b) determinazione del periodo di comparto	<ul style="list-style-type: none">• Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultima nuova malattia.• In base alla nota prot. n. 93898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato, andando a ritroso, dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso. Pertanto è necessario:<ul style="list-style-type: none">• sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;• sommare tali assenze a quella dell'ultimo periodo morboso.
c) il trattamento economico	<ul style="list-style-type: none">• 9 mesi con retribuzione intera• 3 mesi con retribuzione ridotta del 10%• 6 mesi con retribuzione ridotta del 50%
d) la proroga di altri 18 mesi	<ul style="list-style-type: none">• Gli ulteriori 18 mesi sono senza retribuzione.• Sono utili soltanto per la conservazione del posto.• Possono essere riscattati ai fini pensionistici, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996.• L'Amministrazione deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute del richiedente presso la Commissione Medica di Verifica del Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze.
<i>Personale con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o fino al 31/8:</i> a) durata massima	<ul style="list-style-type: none">• Conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
b) trattamento economico	<ul style="list-style-type: none">• Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:<ul style="list-style-type: none">• il primo mese è retribuito per intero;• nel secondo e terzo mese la retribuzione viene ridotta al 50%;• per il restante periodo viene conservato il posto senza assegni.

<p><i>Personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico (supplenze brevi):</i></p> <p>a) durata massima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, nei limiti della durata del contratto.
<p>b) trattamento economico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribuzione al 50%.
<p><i>Assenze che non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comperto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comperto: <ul style="list-style-type: none"> • le assenze per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; • le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Inail. • Per queste tipologie di assenze spetta anche l'intera retribuzione.
<p><i>La riduzione del trattamento economico accessorio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La riduzione del trattamento economico accessorio opera: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni episodio di assenza per malattia, anche di un solo giorno; • per i primi 10 giorni di ciascuna assenza per malattia di qualunque durata.
<p><i>Assenze per malattia per le quali non si procede alla riduzione del trattamento economico accessorio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non viene operata alcuna riduzione del trattamento economico accessorio nei casi di assenza per: <ul style="list-style-type: none"> • malattia dovuta ad infortunio sul lavoro; • malattia dovuta a causa di servizio; • patologie gravi che richiedono l'effettuazione di terapie salvavita; • ricovero ospedaliero o day hospital; • convalescenza che segue senza soluzione di continuità un ricovero ospedaliero o un intervento in day hospital.
<p><i>La discrezionalità nel disporre le visite di controllo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La visita di controllo domiciliare nei confronti dei dipendenti assenti per malattia non è più obbligatoria. • E' rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico la valutazione caso per caso se richiedere il controllo o meno, tenendo conto della condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente interessato, dell'onerosità delle visite stesse e della necessità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo.
<p><i>L'obbligo di disporre la visita fiscale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo da parte dell'Amministrazione di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno sussiste nel solo caso di assenze che si verificano nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. • La giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
<p><i>Le fasce di reperibilità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono quelle fissate dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, in vigore dal 4 febbraio 2010: <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 9,00 alle ore 13,00 • dalle ore 15,00 alle ore 18,00 • L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. • Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato

	<p>durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valutazione dei "giustificati motivi" è rimessa al Dirigente Scolastico. • Il dipendente deve essere in grado di fornire ogni idonea documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, se richiesta dall'amministrazione.
<i>Esclusioni dall'obbligo di reperibilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per: <ul style="list-style-type: none"> • patologie gravi che richiedono terapie salvavita; • infortuni sul lavoro; • malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio; • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
<i>Dipendenti per i quali è già stata effettuata la visita fiscale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico, non sussiste più l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità.
<i>La giustificazione dell'assenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le assenze superiori a 10 giorni e, in ogni caso, dopo la seconda assenza per malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da: <ul style="list-style-type: none"> • struttura sanitaria pubblica • oppure da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
<i>Le modalità di giustificazione dell'assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza viene giustificata mediante la presentazione dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione. • Se l'assenza è imputata a malattia, resta confermata la riduzione del trattamento economico accessorio.
<i>Giorni festivi interposti tra due periodi di malattia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino sono da considerare assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi.
<i>Settimana corta: i giorni di sabato e domenica tra due periodi di malattia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il dipendente, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi fino al venerdì, escludendo pertanto il sabato e la domenica, rimanesse assente per malattia anche il lunedì successivo, i giorni di sabato e domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
<i>Come considerare il sabato, se giornata libera, e la domenica tra due periodi di assenza per malattia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa del servizio (ARAN, Orientamenti applicativi comparto Scuola, 16.02.2011).
<i>Quando l'assenza non viene considerata continuativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'assenza si riferisce a due istituti giuridici diversi (es. malattia e poi facoltativa o viceversa) l'uno fino a sabato e l'altro da lunedì, quindi con la domenica di mezzo, ma senza quindi l'effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza.

<p><i>I giorni di sospensione delle lezioni a cavallo di due periodi frazionati di congedo per malattia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale assente per malattia è considerato assente solo per i giorni indicati nel certificato medico. • E' il certificato medico che indica la durata della malattia cui deve corrispondere quella del congedo. • Un docente che risulta assente per malattia fino all'ultimo giorno di lezione prima della sospensione di Natale o Pasqua o in occasione dei "ponti" e alla ripresa delle lezioni presenta certificazione medica di ripresa della malattia non può essere considerato in malattia per tutto il periodo delle vacanze
<p><i>Le sedi Snals</i></p>	<p>Sede di Bologna : via Bigari 17/2 – tel. 051366065</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: al mattino dalle 9 alle 12 il Venerdì al pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00 Lunedì, Mercoledì e Giovedì <p>Sede di Imola : via Venturini , 24/f Sala Venturini Comune di Imola –</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Giovedì dalle 15,00 alle 17,00